



## TRIBUNALE DI CASSINO

### SEZIONE CIVILE

R.G.Sovr. n. 2/2022 – [REDACTED]

#### IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo in data 15.3.2022 con il quale il ricorrente [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) – assistito dall'Avv. Renata Ranucci e coadiuvato dal Dott. Fabio Saccoccio in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC) – ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che il giudice designato ha fissato l'udienza del 4.5.2022 per la convocazione delle parti;

rilevato che all'udienza del 4.5.2022, stante l'impedimento dell'OCC il ricorrente ha formulato istanza di rinvio;

rilevato che nell'accogliere l'istanza di rinvio il giudice designato, ha ritenuto di riqualificare il ricorso proposto, erroneamente indicato come piano del consumatore, pur in assenza di crediti consumeristici, in accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed ha rinviato alla successiva udienza del 6.7.2022 stante l'impedimento dell'OCC;

rilevato che, nelle more della successiva udienza del 6.7.2022 il ricorrente sulla base della certificazione del debito, corredato dai singoli estratti di ruolo, resa dall'[REDACTED] ha provveduto in data 17.6.2022 alle integrazioni al piano resesi necessarie, comunicandole ai creditori in vista dell'udienza del 6.7.2022;

rilevato, altresì, che all'udienza del 6.7.2022, il difensore del ricorrente si è riportato agli atti e scritti difensivi depositati chiedendo l'omologazione dell'accordo; parte creditrice [REDACTED] delle [REDACTED] (che ha assorbito la [REDACTED]) ha confermato l'adesione all'accordo di composizione della crisi già espresso alla precedente udienza del 4.5.2022; inoltre, l'OCC ha rappresentato il raggiungimento della maggioranza dei consensi da parte dei creditori in relazione alla proposta di accordo come integrata il 17.6.2022;

considerato, infatti, che l'ulteriore creditore [REDACTED] – ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo che ha recepito le modifiche sollecitate;



inoltre, [REDACTED] non ha manifestato, allo stato, alcun voto espresso, da intendersi quale silenzio-assenso ex art. 11 l. sovr. alla proposta come integrata in data 17.6.2022;

considerato, altresì, che l'OCC ha provveduto al deposito della relazione sui consensi espressi, debitamente trasmessa ai creditori, confermando che è stata raggiunta la maggioranza dei consensi;

#### OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa dell'accordo depositato in data 15.3.2022, così come modificato e integrato in data 17.6.2022. In particolare, va rilevato che l'accordo, così come integrato, prevede il pagamento:

- del 40% a favore dell'[REDACTED] della maggior somma di euro 32.231,69, derivante dal mancato pagamento delle imposte dirette, come riportate nelle cartelle n.ri [REDACTED] del [REDACTED] del [REDACTED] del [REDACTED] per un importo post-falcidia di euro 12.907,07;

- del 60% a favore di [REDACTED] sede di [REDACTED] della maggior somma di euro 11.186,60 derivante dal mancato pagamento dei contributi previdenziali, come dettagliati nella cartella esattoriale n. [REDACTED] per un importo post-falcidia di euro di 6.711,96;

- del 30% a favore della [REDACTED] della maggior somma di euro 64.140,40 derivante dal mancato pagamento delle somme dovute e riportate negli avvisi di accertamento n.ri [REDACTED] con le relative sanzioni, per un importo post-falcidia di euro 19.242,12.

La complessiva somma di euro 38.861,15 per i debiti di cui ai tre punti che precedono, sarà pagata mediante una rata iniziale al momento della omologazione del piano, così ripartita:

- euro 7.744,24 in favore dell'[REDACTED]

- euro 4.027,17 in favore dell'[REDACTED]

euro 11.545,27 in favore di [REDACTED]

Il residuo sarà corrisposto in 36 rate mensili di euro 431,78 cadauna.

Inoltre, il pagamento del 100% del compenso spettante all'OCC richiesto nella misura di euro 4.000,00 inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge, è stato previsto mediante il versamento di una prima rata di euro 2.000,00 al momento dell'omologa dell'accordo di composizione, e di euro 2.000,00 mediante 36 rate mensili di euro 55,56 cadauna; ancora, il pagamento del 100% del compenso spettante al difensore della ricorrente nella misura di euro 1.000,00 inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge è stato previsto mediante il versamento in unica soluzione al momento dell'omologa del piano.



L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è garantito dall'intervento di [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], che hanno dichiarato di volere sostenere il ricorrente nel pagamento dei debiti accumulati, mediante la corresponsione della somma di euro 13.000,00 ciascuno (cfr. allegato 4) avendone le disponibilità finanziarie.

2. Quanto ai presupposti soggettivi e oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, va rilevato che essi risultano sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10, l. n. 3/2012 e del successivo provvedimento assunto in data 4.05.2022.

Invero, parte ricorrente non è soggetta all'applicazione della legge fallimentare avendo cessato l'attività imprenditoriale nell'anno 2013.

Inoltre, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento risalenti all'attività di Centro Elaborazione Dati intrapresa nel febbraio 2013 e conclusasi nell'aprile 2013 a seguito del mancato rilascio della licenza ex art. 88 Tulps. Nonostante la brevissima durata dell'attività imprenditoriale, sono maturate le imposte e i contributi previdenziali dovuti per gli anni di riferimento e la mancata tempestiva chiusura della Partita IVA collegata, pur in assenza di attività effettivamente svolta, ha comportato in danno del ricorrente anche l'emissione di avvisi di pagamento da parte di [REDACTED] per l'attività intrapresa fino alla chiusura della Partita Iva intervenuta nel dicembre del 2014.

I debiti oggetto del presente accordo di composizione sono riferibili tutti agli anni 2013 e 2014 ed attualmente il ricorrente svolge l'attività di lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio mensile di euro 1.600,00.

Non è titolare di beni immobili, né personalmente, né mediante i propri familiari, atteso che il suo nucleo familiare si compone della moglie, disoccupata e senza alcun bene immobile di proprietà, e del figlio di sei anni.

Il ricorrente utilizza il proprio reddito da lavoro per il mantenimento della propria famiglia, può, quindi, ritenersi che i creditori, che in maggioranza hanno mostrato giudizio favorevole alla proposta di accordo, non potrebbero meglio soddisfare le proprie pretese mediante il ricorso alla liquidazione del patrimonio del debitore, difatti, inconsistente, o mediante il ricorso a procedure esecutive.

L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, che con l'impegno dei terzi [REDACTED] che hanno dichiarato di assumersi l'onere del pagamento della debitoria fino all'importo di euro 13.000,00 ciascuno (necessari per il pagamento della prima rata da versare al momento



dell'omologa dell'accordo di composizione) e le successiva rate mensili che dato l'importo il sig. [REDACTED] potrà corrispondere, potrà essere risanata la posizione debitoria creatasi.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse al ricorrente, che le dovrà adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità; ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%; visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano del ricorrente Sig. [REDACTED] depositato in data 15.3.2022, come modificato e integrato in data 17.6.2022;

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, e come sopra riepilogati, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) stabilisce che il fabbisogno mensile del ricorrente sia pari ad euro 1.100,00;

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

e) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC, Dott. Fabio Saccoccio, l'importo di euro 4.000,00 inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 5.9.2022

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

